

REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SULMONA

oooooooooooo

1. - Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Sulmona (in seguito denominato "Organismo") e da considerarsi sua articolazione interna con stessa partita iva dell'Ordine medesimo.

L'Organismo espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3 –come modificata dal Decreto Legge 18.10.12 n.179, convertito dalla Legge n. 17.12.12 n. 221- nonché dal DM Giustizia n. 202 del 24.9.14, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2. - Attività di formazione.

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione continua e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti nella l. n. 3 del 2012 e del d.m. 202 del 2014 ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi nonché di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

3. - Organi.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) la Segreteria Amministrativa
- c) il Referente coordinatore.

Tutti gli organi suddetti sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

4- Il Consiglio Direttivo e il Referente Coordinatore.

a) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, che assicura l'equilibrio della rappresentanza di genere nella composizione.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, previa approvazione del Consiglio dell'Ordine, i requisiti di formazione e di selezione dei compositori, eventualmente anche integrativi del presente Regolamento.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente.

b) Il Referente: esamina le domande di iscrizione all'elenco dei gestori e delibera sull'ammissione; nomina e/o sostituisce il compositore delegato alla composizione della crisi; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'organismo; dichiara la neutralità dell'Organismo rispetto alla procedura; distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare; e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Il Referente nomina il singolo professionista incaricato per la gestione della crisi scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore o l'esperto per l'eventuale stima dell'immobile.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

5- La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona e da una unità operativa scelta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Organismo.

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di composizione della crisi. La Segreteria: detiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito; riceve la domanda del debitore/consumatore, controlla la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità e, in caso positivo, la annota nell'apposito registro; verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata dal gestore.

6- Il professionista incaricato per la composizione della crisi.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Sulmona, che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 2012 del 2014.

Il Referente nomina il singolo professionista incaricato per la gestione della crisi scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore o l'esperto per l'eventuale stima dell'immobile.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

Il professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine,

contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità, imparzialità ed indipendenza, e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il professionista incaricato accetta il mandato entro 10 giorni e non può rinunciarvi, se non per gravi motivi.

La sostituzione del professionista incaricato, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del consiglio direttivo nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale.

Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

7- Formazione.

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 202.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di aggiornamento nelle materie indicate nell'art. 4, comma 5, lett. b) per un periodo non inferiore a quaranta ore annuali, anche cumulabili con quelle dedicate alla formazione professionale obbligatoria per obbligo deontologico o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 202 del 2014.

8- Norme di procedura.

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

9- Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31-12-2012 n. 247

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto dell'art. 3 della Legge 31-12-2012 n. 247. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e ss della Legge 31-12-2012 n. 247.

10- Riservatezza.

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3 o previste per legge.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati non possono essere chiamati a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

11- Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto Ministero della giustizia n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

Per i consumatori che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di € 300,00, iva compresa, a titolo di acconto sul compenso.

Per gli altri soggetti, diversi dai consumatori, che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di €300,00, iva compresa.

Il versamento del costo fisso deve essere effettuato al momento del deposito della domanda presso l'Organismo, e tale somma non è ripetibile.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. 202/14.

All'organismo, inoltre, spetta un rimborso forfettario per le spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tra le quali sono ricompresi i costi degli ausiliari.

Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'75% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 25% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

12- Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione e si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.